



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N.13/14/CONS

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ 6 C S.R.L. (AUTORIZZATA ALLA DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA TELEVISIVO SATELLITARE “CIAO – CH. 899”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 26, DEL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N.545, CONVERTITO CON LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 650

L’AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 21 gennaio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. c), n. 9;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della Radiotelevisione*” pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n.73, recante il “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n.120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 23 ottobre 1996, n. 249, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 23 dicembre 1996, n. 300;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’atto della Direzione servizi media dell’Autorità in data 13 settembre 2013, n.77/13/DSM N°PROC.2543/FB, notificato in data 17 settembre 2013, con il quale veniva contestata alla società 6C S.r.l. con sede legale in Roma, via Tiburtina

n.1070, autorizzata alla diffusione del programma televisivo satellitare “CIAO – ch 899”, la violazione dell’articolo 1, comma 26, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per la trasmissione di propaganda di servizi di tipo interattivo “*audiotex*” in data 21 gennaio 2013 dalle ore 23:07 alle ore 24:00;

RILEVATO che la società 6C S.r.l. non ha presentato memorie giustificative né ha chiesto di essere sentita presso l’Autorità sui fatti oggetto della contestazione;

RILEVATO che alle emittenti televisive è fatto divieto di propagandare servizi di tipo interattivo *audiotex* e *videotex* (quali “linea diretta” conversazione, “messaggerie locali”, “chat line”, “one to one”, “hot line”) nelle fasce di ascolto e di visione comprese tra le ore 7:00 e le ore 24:00;

RITENUTO, pertanto, di confermare quanto rilevato in sede di accertamento in ordine alla violazione da parte della società 6C S.r.l. dell’articolo 1, comma 26, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per la trasmissione di programmi promozionali di servizi “*audiotex*” di tipo interattivo in data 21 gennaio 2013 dalle ore 23:07 alle ore 24:00 e, per l’effetto, di procedere ad irrogare la sanzione prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall’articolo 8-*decies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, da determinarsi tra un minimo di euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ed un massimo di euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00);

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari ad euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00 al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all’articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*: essa va ritenuta di lieve entità in considerazione sia del ridotto bacino di utenza di un programma satellitare come “Ciao” rispetto a quello delle emittenti nazionali, in funzione dell’accesso ai programmi limitato ai soli abbonati SKY e tale da provocare limitati effetti pregiudizievoli per gli utenti finali, sia della modesta durata (inferiore ad un’ora) della trasmissione oggetto della contestazione;
- con riferimento *all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso;
- con riferimento *alla personalità dell’agente*: si prende atto che la società 6C S.r.l. non ha ritenuto, nel corso del procedimento avviato nei suoi confronti, di avvalersi degli istituti della partecipazione con la presentazione di memorie giustificative o richieste di audizione;
- con riferimento *alle condizioni economiche dell’agente*: si osserva che le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla società 6C S.r.l. nell’esercizio di bilancio 2011 pari ad euro 71.000,00, non risultano tali da prevedere l’applicazione di una sanzione pecuniaria superiore a quella minima prevista;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

ORDINA

alla società 6C S.r.l., con sede legale in Roma, via Tiburtina n. 1070, autorizzata alla diffusione del programma televisivo satellitare “Ciao - ch 899”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione dell'articolo 1, comma 26, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.13/14/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n.13/14/CONS*”.

Ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lett. l) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell' Autorità.

Roma, 21 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani